

## Delibera n° 2019

Estratto del processo verbale della seduta del  
**15 dicembre 2023**

**oggetto:**

DOCUMENTO DENOMINATO "IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - LINEE GUIDA REGIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE". APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Mario ANZIL</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Cristina AMIRANTE</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gianni CORTIULA**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 58 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4 relativi alla certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali;

**Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

**Visto** il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021 recante: “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 26 gennaio 2023 che approva il documento denominato “Il sistema regionale di certificazione delle competenze - Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze”, di seguito Linee guida regionali, con la quale si è sostituito il documento approvato con la precedente deliberazione n. 1165 del 23 luglio 2021;

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente” ed in particolare il comma 2 dell'articolo 20 il quale stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'identificazione dei soggetti titolari;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 3 luglio 2020 che approva il Documento “LR 27/2017, art. 26. Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia” il quale prevede un obiettivo specifico riferito al consolidamento del sistema regionale di certificazione delle competenze anche attraverso l'aggiornamento della disciplina vigente alla luce delle sperimentazioni in atto;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.1597 del 13 ottobre 2023 avente ad oggetto “Documento PR FSE+. unità di costo standard - ucs - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. regolamenti (ue) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle unità di costo standard - ucs. aggiornamento” la quale, in particolare, aggiorna l'unità di costo standard di riferimento per il servizio di certificazione delle competenze;

**Considerato** pertanto la necessità di recepire all'interno delle Linee guida regionali l'unità di costo standard di riferimento così come aggiornata dalla citata deliberazione provvedendo, in particolare, ad una riformulazione del capitolo relativo al valore economico della prestazione all'interno del quale vengono definiti anche i nuovi standard di durata del servizio;

**Ritenuto** con l'occasione di provvedere ad apportare ulteriori modifiche finalizzate ad una migliore comprensione e leggibilità del testo e alla prevenzione di problemi interpretativi;

**Su proposta** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

#### d e l i b e r a

1) È approvato il documento denominato “Il sistema regionale di certificazione delle competenze - Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze” allegato parte integrante della presente deliberazione.

2) Il documento di cui al punto 1) sostituisce il documento denominato “Il sistema regionale di certificazione delle competenze - Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 26 gennaio 2023.

3) I Servizi competenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia garantiscono l'operatività delle disposizioni contenute nel documento di cui al punto 1).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

# IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e  
certificazione delle competenze

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio formazione

Posizione organizzativa integrazione sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili professionali

## Sommario

<b>CAPITOLO 1 – PREMESSA</b> .....	3
<b>CAPITOLO 2 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	4
<b>CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IVC</b> .....	5
<b>3.1 Caratteristiche generali</b> .....	5
<b>3.2 Le fasi del Servizio</b> .....	5
<b>3.3 I soggetti titolati</b> .....	6
<b>3.4 I ruoli previsti</b> .....	7
<b>3.5 Formazione</b> .....	9
<b>3.6 Procedure amministrative</b> .....	10
<b>3.7 I documenti rilasciati</b> .....	10
<b>CAPITOLO 4 – LE FASI DEL SERVIZIO DI IVC</b> .....	10
<b>4.1 Accesso al Servizio - FASE 1</b> .....	10
<b>4.2 Identificazione delle competenze – FASE 2</b> .....	11
<b>4.3 Valutazione delle competenze – FASE 3</b> .....	12
<b>4.3.1 Processo di valutazione finalizzata alla validazione delle competenze</b> .....	13
<b>4.3.2 Processo di valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze</b> .....	14
<b>4.4 Attestazione – FASE 4</b> .....	14
<b>CAPITOLO 5 – CRITERI E PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	15
<b>CAPITOLO 6 – TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	16
<b>CAPITOLO 7 – STANDARD DI DURATA E VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE</b> .....	16
<b>CAPITOLO 8 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE</b> .....	17
<b>ALLEGATO A</b> .....	18

## CAPITOLO 1 – PREMESSA

Il sistema di certificazione delle competenze istituito con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si inserisce nell'ambito del più ampio tema riguardante il diritto individuale all'apprendimento permanente sancito dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall'individuo in ambiti formali, non formali e informali, rappresenta uno dei fattori determinanti per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 13/2013, i Servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, di seguito IVC, si fondano sulla valorizzazione del patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro delle persone. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, del rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del Servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione. Gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, tra cui le Regioni, regolamentano e organizzano i Servizi ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

La messa a regime dei Servizi di IVC, negli ordinamenti e nelle politiche, rappresenta pertanto uno strumento essenziale per l'innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l'ammodernamento e l'efficacia dei Servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. I Servizi di IVC concorrono all'innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre l'insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.

La Regione Friuli Venezia Giulia con l'approvazione delle Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze attraverso le delibere della Giunta regionale n. 1158/2016, n. 741/2021<sup>1</sup> e n. 1165/2021 ha avviato una prima fase di attuazione sperimentale di quanto formalizzato a livello nazionale che ha permesso di verificare le condizioni di erogazione dei Servizi e di individuare alcuni ambiti di ulteriore implementazione e modifica. In particolare, al fine di garantire la copertura degli ambiti di competenze certificabili e garantire ai cittadini l'uniformità e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei Servizi di IVC su tutto il territorio regionale (dalla fase di accoglienza a quella di strutturazione delle prove di valutazione), la fase sperimentale ha evidenziato, per gli enti titolati alle fasi di validazione e certificazione delle competenze, la necessità di un modello organizzativo centralizzato individuato nella forma dell'Associazione Temporanea.

Il presente documento, pertanto, nell'ottica di valorizzazione delle esperienze consolidate e degli istituti esistenti auspicata dal Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze", tiene conto degli esiti della fase di attuazione sperimentale.

---

<sup>1</sup> Con la DGR n. 741/2021 sono state recepite le ulteriori evoluzioni normative intervenute nel frattempo e in particolare le Linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari approvate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

I principali riferimenti normativi che sono stati tenuti presenti nella stesura del presente documento sono:

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di Servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
- Decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018, “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- Legge regionale 21 luglio 2017, n.27, “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”.

## **CAPITOLO 2 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti Linee Guida previste dall'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, si fondano sul principio che ogni persona ha diritto di avvalersi di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto formale, informale e non formale.

Fermo restando che il Sistema di IVC, è un sistema “unico e unitario”, ovvero:

- le competenze considerate hanno il medesimo valore sia che siano acquisite in contesti di apprendimento formali, sia in contesti non formali/informali;
- le competenze sono accertate e valutate rispetto ai medesimi standard professionali di riferimento, indipendentemente dal contesto di apprendimento e nel rispetto dei principi e degli standard di processo che garantiscono i livelli minimi delle prestazioni a livello nazionale;
- gli attestati rilasciati hanno la medesima spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate;

**le presenti Linee guida rappresentano l'insieme delle regole che disciplinano il Servizio di IVC delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.**

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, si rimanda a quanto previsto dagli standard nazionali e regionali nel tempo vigenti che ne disciplinano le specifiche procedure operative nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013.

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari approvate con Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, **le qualificazioni delle professioni regolamentate**, ivi incluse le qualificazioni per le professioni sanitarie e per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, **sono escluse** dal campo di applicazione del Servizio di IVC delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali.

Le competenze valutate nell'ambito del Servizio IVC possono costituire **credito formativo** sia per l'ingresso in un percorso formale di apprendimento, sia per l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo medesimo.

Nel caso il Servizio sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi possono essere riconosciute come tali una o più competenze acquisite in maniera parziale, ovvero il possesso di determinate abilità e conoscenze a esse correlate.

Quanto sopra definito in termini di crediti formativi si applica anche alle professioni regolamentate unicamente se previsto dalla specifica normativa di riferimento.

## **CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IVC**

### **3.1 Caratteristiche generali**

Il Servizio di IVC:

- è configurato come “servizio alla persona” attivato su richiesta individuale, a eccezione del caso in cui venga attivato nell'ambito di iniziative finalizzate alla fruizione ridotta di un percorso formativo attraverso il riconoscimento di crediti formativi (cfr. paragrafo 4.1);
- è erogato attraverso attività di assistenza consulenziale e individuale, sulla base delle caratteristiche delle persone che a esso accedono, in termini di esperienza di studio/di lavoro posseduta;
- assume a riferimento le competenze previste dal Repertorio delle qualificazioni regionali nella versione nel tempo vigente.

### **3.2 Le fasi del Servizio**

Il Servizio è articolato nelle seguenti fasi:

- **FASE 1:** Accesso al Servizio;
- **FASE 2:** Identificazione delle competenze;
- **FASE 3:** Valutazione delle competenze;
- **FASE 4:** Attestazione.

La Fase 1 è preceduta da un'attività di divulgazione, promozione e informazione rivolta ai potenziali fruitori.

### 3.3 I soggetti titolati

I soggetti titolati che concorrono all'erogazione del Servizio sono:

- **Centri regionali per l'orientamento** relativamente alle FASI 1 e 2;
- **Soggetti accreditati** dalla Regione nell'ambito del Sistema di leFP, organizzati in Associazione Temporanea individuata a seguito di uno specifico Avviso, relativamente alle FASI 3 e 4;-tale raggruppamento può operare anche relativamente alle FASI 1 e 2 qualora previsto da specifico Avviso o Direttiva regionale.

Le attività di divulgazione, promozione e informazione rispetto alle caratteristiche del Servizio sono anche svolte, in aggiunta ai soggetti titolati, dai Servizi regionali per l'Impiego nell'ambito delle proprie attività istituzionali di informazione e prima accoglienza dell'utenza.

La Tabella 1 riassume, con riferimento a ciascuna FASE, i soggetti titolati e le risorse professionali attivate.

Tabella 1

<b>ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE, PROMOZIONE E INFORMAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		<b>RISORSE PROFESSIONALI ATTIVATE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi regionali per l'Impiego</li> <li>• Soggetti accreditati nel Sistema della leFP anche raggruppati in associazione temporanea</li> <li>• Centri regionali per l'orientamento</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatori addetti alla prima accoglienza e informazione</li> </ul>
<b>SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE - IVC</b>		
<b>FASI</b>	<b>SOGGETTI TITOLATI</b>	<b>RISORSE PROFESSIONALI ATTIVATE</b>
<b>1. Accesso al Servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri regionali per l'orientamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatori addetti alla prima accoglienza e informazione</li> </ul>
<b>2. Identificazione delle competenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri regionali per l'orientamento</li> <li>• Soggetti accreditati nel sistema della leFP (qualora previsto da Avviso o Direttiva)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC)</li> </ul>
<b>3. Valutazione delle competenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti accreditati nel sistema della leFP</li> </ul>	

<b>4. Attestazione</b>	raggruppati in associazione temporanea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV)</li> <li>• Esperto di Contenuto (EC)</li> </ul>
------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.4 I ruoli previsti

La Tabella 2 sintetizza i ruoli, le attività e i relativi requisiti previsti per l'erogazione del Servizio di IVC.

Tabella 2

DENOMINAZIONE	REQUISITI	RUOLO E ATTIVITÀ
<p><b>EIC</b>- Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze</p>	<p>a) terzietà rispetto al processo di sviluppo/acquisizione delle competenze oggetto di accertamento e valutazione</p> <p>b) livello di professionalità corrispondente almeno a un quarto livello EQF</p> <p>c) frequenza di apposito corso di formazione regionale riferito alla relativa competenza (QPR) inserita nel Repertorio delle qualificazioni regionali o, in alternativa, esperienza acquisita in contesti formali, non formali e informali attestata da un documento di validazione della medesima competenza a seguito del Servizio di individuazione e validazione</p> <p>d) esperienza almeno triennale in conduzione di colloqui di orientamento e progettazione professionale, con particolare riferimento a metodi e tecniche di analisi delle competenze e capacità professionali</p>	<p>La funzione concerne il presidio dell'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricostruire le esperienze;</li> <li>- pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni / QPR di interesse per la validazione;</li> <li>- supportare la composizione del «Documento di trasparenza»;</li> <li>- consigliare l'interruzione del Servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;</li> <li>- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.</li> </ul> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto alla predisposizione della domanda per accedere al Servizio di IVC;</li> <li>- predisposizione del "Patto di servizio" e della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;</li> <li>- gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;</li> <li>- pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione;</li> <li>- conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;</li> <li>- identificazione e formalizzazione delle competenze / QPR individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;</li> <li>- supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse;</li> <li>- redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro Servizio.</li> </ul>

DENOMINAZIONE	REQUISITI	RUOLO E ATTIVITÀ
<p><b>EPV</b>- Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative</p>	<p>a) terzietà rispetto al processo di sviluppo/acquisizione delle competenze oggetto di accertamento e valutazione</p> <p>b) livello di professionalità corrispondente almeno a un quinto livello EQF</p> <p>c) frequenza di apposito corso di formazione regionale riferito alle relative competenze (QPR) inserite nel Repertorio delle qualificazioni regionali o, in alternativa, esperienza acquisita in contesti formali, non formali e informali attestata da un documento di validazione delle medesime competenze a seguito del Servizio di individuazione e validazione</p> <p>d) esperienza almeno triennale, anche non continuativa negli ultimi 5 anni, di docenza, tutoraggio, coordinamento e progettazione</p>	<p>Rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione. La funzione prevede l'accertamento da realizzare, al minimo, attraverso l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» ai fini della sua validazione. Può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti.</p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»;</li> <li>- pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;</li> <li>- pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;</li> <li>- progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione a partire dagli indicatori oggetto di osservazione e dagli standard minimi di prestazione;</li> <li>- realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;</li> <li>- cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.</li> </ul> <p>L'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) opera in modo coordinato con l'Esperto di contenuto (EC).</p>

DENOMINAZIONE	REQUISITI	RUOLO E ATTIVITÀ
EC- Esperto di contenuto	<p>a) terzietà rispetto al processo di sviluppo/acquisizione delle competenze oggetto di accertamento e valutazione</p> <p>b) livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti professionali oggetto di valutazione</p> <p>c) docente in possesso di abilitazione all'insegnamento scolastico o docente accreditato dalla Regione nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) coerente con il SEP<sup>2</sup>/processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione</p> <p>d) <i>(in alternativa al punto precedente)</i> possesso di almeno cinque anni di esperienza lavorativa, anche non continuativa negli ultimi dieci coerente con il SEP/processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione.</p>	<p>Rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualifiche regionali raggruppate e collocate in aree professionali. Tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta – sia nel processo di validazione che nella procedura di certificazione - dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.</p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte;</li> <li>- analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;</li> <li>- preparazione e conduzione di colloqui tecnici;</li> <li>- realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;</li> <li>- formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;</li> <li>- partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.</li> </ul>

Al fine di consentire la progressiva programmazione e attivazione dei percorsi formativi di cui al paragrafo 3.5 il requisito riferito ai ruoli di EIC e EPV di cui alla lettera c) della Tabella 2 deve essere posseduto entro la data del 1 gennaio 2026.

Nel corso del periodo transitorio per i ruoli di EIC e EPV valgono pertanto i requisiti previsti dalla Tabella 2 con la sola eccezione di quello riferito alla lettera c).

### 3.5 Formazione

La Regione organizza periodicamente un'offerta di formazione e aggiornamento relativa alle metodologie di identificazione e valutazione delle competenze riferita ai QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente rivolta agli operatori coinvolti nel Sistema di IVC.

<sup>2</sup> Settore economico – professionale (SEP) di cui all'Atlante del Lavoro.

### 3.6 Procedure amministrative

L'erogazione del Servizio è strutturata secondo procedure definite, formalizzate e trasparenti in relazione a:

- tempistiche di attivazione e conclusione del Servizio e delle relative FASI;
- format dei documenti utilizzati e rilasciati;
- ruoli responsabili delle diverse FASI.

Il soggetto titolato garantisce il rispetto delle procedure definite e l'impiego dei ruoli professionali previsti nelle diverse FASI come indicati nelle Tabelle 1 e 2.

I documenti di formalizzazione previsti dal Servizio sono tracciati nell'apposito Sistema informativo regionale.

### 3.7 I documenti rilasciati

In esito al Servizio di IVC sono rilasciati i seguenti documenti predisposti sulla base dei format predisposti dalla Direzione centrale competente conformemente alle indicazioni di cui al d.lgs. 13/2013 e dai Decreti interministeriali del 30 giugno 2015 e del 5 gennaio 2021:

- **Documento di trasparenza** con valore di parte prima<sup>3</sup> a seguito della conclusione della FASE 2;
- **Documento di validazione** con valore di parte seconda<sup>4</sup> in esito a una procedura di validazione qualora il Servizio termini a conclusione della FASE 3;
- **Certificato di competenze** con valore di parte terza<sup>5</sup> in esito a una procedura di certificazione qualora il Servizio termini a conclusione della FASE 3.

Il Documento di validazione e il Certificato di competenze vengono rilasciati nella FASE 4.

Nel caso il Servizio sia previsto da uno specifico Avviso o Direttiva in funzione del riconoscimento di crediti formativi necessari per l'accesso o la riduzione di un percorso formale di formazione, è previsto il rilascio di una attestazione (**Dichiarazione di competenze parziali**) con valore di parte seconda che attesta anche il possesso di una o più competenze acquisite in maniera parziale che consentono pertanto il presidio solamente di alcune situazioni di esercizio, ovvero unicamente il possesso di determinate abilità e conoscenze riferite a una determinata competenza.

## CAPITOLO 4 – LE FASI DEL SERVIZIO DI IVC

### 4.1 Accesso al Servizio - FASE 1

La FASE 1 è preceduta da un'azione di informazione e divulgazione presso i potenziali fruitori attraverso i soggetti identificati nella Tabella 1 al fine di far conoscere le potenzialità e le caratteristiche del Servizio di IVC. Tale attività può essere realizzata con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web o

---

<sup>3</sup> Attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona.

<sup>4</sup> Attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato.

<sup>5</sup> Attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente pubblico titolare con il supporto dell'ente titolato.

social). La finalità specifica dell'azione informativa è quella di presentare correttamente il Servizio e supportare quindi la persona rispetto alle proprie esigenze di riconoscimento.

Qualora l'utente sulla base delle informazioni ricevute intenda procedere con l'attivazione del Servizio, accede alla FASE 1 rivolgendosi ai soggetti titolati all'erogazione di tale FASE, indicati al paragrafo 3.3.

Possono accedere al Servizio persone con esperienza maturata in contesti formali, non formali e/o informali, rispetto alla quale intendono conseguire un riconoscimento formalizzato.

L'utente, con il supporto del soggetto titolato, esprime la propria volontà di attivare il Servizio presentando formalmente l'istanza di accesso a quest'ultimo attraverso la sottoscrizione del **Patto di servizio** nel quale sono esplicitati gli impegni reciproci tra le parti. Il Patto viene redatto sulla base del format predisposto dalla Direzione centrale competente conformemente alle indicazioni di cui alla normativa nazionale.

In fase di presentazione della domanda l'interessato può allegare eventuale documentazione (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, ecc.) di cui sia già in possesso. In caso di minore età, nella formulazione dell'istanza deve intervenire anche un genitore o chi ha la tutela del minore.

La FASE si conclude con la registrazione dell'istanza nell'apposito Sistema informativo regionale a cura dell'operatore del soggetto titolato che prende in carico l'utente.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento di crediti formativi per l'accesso ai percorsi di formazione formale il Servizio viene attivato direttamente dall'Istituzione formativa responsabile dell'attribuzione dei crediti di concerto con la persona interessata.

#### **4.2 Identificazione delle competenze – FASE 2**

Questa FASE viene svolta dall'Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC), il quale attraverso l'analisi delle evidenze già allegate alla istanza e eventualmente prodotte ulteriormente dall'interessato e utilizzando le opportune metodologie, procede a:

- ricostruire il quadro delle esperienze realizzate dalla persona;
- pre-codificare le competenze / QPR associabili alle esperienze ricostruite in termini di risultati di apprendimento, con riferimento alle ADA dell'Atlante del lavoro, alle schede situazioni tipo SST e alle qualificazioni di interesse per la validazione e certificazione;
- supportare l'interessato nella composizione del **Documento di trasparenza**, con valore di parte prima, e nella raccolta delle evidenze che comprovano le esperienze realizzate;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali in presenza o a distanza.

Le evidenze riguardano:

- documentazioni “formali” (si riferiscono a dichiarazioni riconosciute-riconoscibili).  
In questo ambito, possono costituire evidenze:
  - attestati rilasciati alla persona che attestano un’esperienza di carattere formativo, di volontariato e di altro tipo;
  - dichiarazioni di datori di lavoro che esplicitano il ruolo ricoperto dalla persona, le attività svolte e il relativo periodo temporale;
  - contratti di collaborazione dai quali risulti l’oggetto della collaborazione;
  - autodichiarazioni nei casi in cui la persona intende completare le evidenze prodotte e/o dichiarare competenze non supportate da prove documentali;
  
- evidenze di “output” (si riferiscono al prodotto dell’attività della persona e attengono a ciò che la persona ha realizzato nella forma di un semilavorato o prodotto finito).  
In questo ambito, possono costituire evidenze:
  - campioni di prodotto (ad esempio: manufatti, applicazioni informatiche);
  - documenti realizzati (ad esempio: documenti amministrativi, report professionali, rapporti di ricerca, pubblicazioni);
  
- evidenze di “azione” (si riferiscono al comportamento messo in atto dalla persona e riguardano non il prodotto-output dell’attività, ma l’attività stessa e il comportamento messo in opera dalla persona per conseguire l’output, ad esempio negoziazione con un cliente).  
In questo ambito, possono costituire evidenze:
  - testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare “in situazione” il comportamento della persona;
  - registrazioni audio e video;
  - altra documentazione, eventualmente prodotta “ad hoc” dalla persona, esplicativa di competenze agite nel quadro della normale attività svolta.

Qualora da tale attività di ricostruzione emerga che non esistono le condizioni minime di successo del riconoscimento delle competenze / QPR individuate, l’operatore registra nell’apposito Sistema informativo regionale la conclusione del Servizio.

#### **4.3 Valutazione delle competenze – FASE 3**

La FASE di valutazione segue quella di identificazione, ma è tecnicamente indipendente da essa.

Con riferimento al d.lgs. 13/2013, la FASE di valutazione nell’ambito del processo di individuazione e validazione delle competenze può compiersi come FASE propria del Servizio, oppure prevedere un innesto diretto alla procedura di certificazione con prassi valutative a ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà. Di seguito si delineano le caratteristiche della **valutazione finalizzata alla validazione** e le caratteristiche della **valutazione finalizzata alla certificazione** delle competenze.

La **valutazione finalizzata alla certificazione** può essere richiesta unicamente con riferimento a un **Profilo** ricompreso nel Repertorio regionale dei Profili professionali nel tempo vigente.

Nell'ambito di specifiche azioni promosse dalla Regione, possono essere oggetto di certificazione singole competenze anche appartenenti a Profili diversi, purché nel medesimo ambito settoriale.

#### **4.3.1 Processo di valutazione finalizzata alla validazione delle competenze**

La valutazione finalizzata alla validazione delle competenze è a cura del personale provvisto dei requisiti di cui alla Tabella 2. L'accertamento prevede, al minimo, **l'esame tecnico del Documento di trasparenza** e può prevedere anche una **valutazione diretta** attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa FASE è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel Documento di trasparenza, tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

Per "valore" si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte. La "pertinenza" invece attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione.

**L'esame tecnico del Documento di trasparenza** è finalizzato a formalizzare le correlazioni tra abilità e conoscenze previste dagli standard professionali di riferimento (Repertorio delle qualificazioni regionali) e le abilità e le conoscenze acquisite in esito all'apprendimento - formale, non formale e informale - realizzato dalla persona.

Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza dell'Esperto di contenuto (EC) che opera in modo coordinato con l'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV).

La **valutazione diretta** può esercitarsi attraverso un colloquio tecnico, quest'ultimo possibile anche a distanza, o una prova prestazionale. In entrambi i casi il soggetto titolato definisce e informa l'interessato rispetto a:

- durata di svolgimento - da determinare in funzione delle caratteristiche delle abilità e conoscenze oggetto di verifica e della possibilità per il candidato di esprimersi compiutamente;
- eventuali materiali a disposizione - si possono utilizzare le evidenze già prodotte;
- criteri di valutazione che riguardano nel caso del colloquio l'appropriatezza delle risposte rispetto allo standard di riferimento e l'utilizzo di un linguaggio tecnico corretto.

In caso di valutazione positiva al termine del processo e in esito alla FASE 4, il soggetto titolato compila e rilascia alla persona interessata il **Documento di validazione** con valore di parte seconda e provvede alla registrazione di quest'ultimo nell'apposito Sistema informativo regionale

In caso di valutazione totalmente negativa, l'esito viene comunque registrato come conclusione del Servizio.

In caso di valutazione parzialmente negativa, il Documento di validazione viene compilato unicamente in relazione alle competenze che risulteranno validate.

Qualora il Servizio sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi e la valutazione abbia permesso di verificare il possesso soltanto di alcune componenti di competenze in termini di conoscenze/abilità viene rilasciata il Documento/Attestazione di cui al paragrafo 4.4.

#### **4.3.2 Processo di valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze**

Nel caso in cui il processo di validazione si concluda con la procedura di certificazione delle competenze, il processo di valutazione finalizzato alla certificazione consta dei seguenti elementi minimi:

1. **valutazione diretta** e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate;
2. gestione delle attività di **valutazione da parte di una Commissione o di un organismo collegiale** che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.

In caso di valutazione positiva al termine del processo e in esito alla FASE 4, viene rilasciato il **Certificato di competenze** i cui contenuti sono a tutti gli effetti equivalenti a quelli dell'Attestato di qualifica rilasciato a seguito di certificazione ottenuta con il superamento dell'esame finale in un percorso formale.

In caso di valutazione totalmente negativa, l'esito viene comunque registrato come conclusione del Servizio.

In caso di valutazione parzialmente negativa, viene rilasciato il Certificato di competenze riferito al possesso di alcune competenze di un Profilo.

La valutazione finalizzata alla certificazione di competenze avviene nell'ambito di sessioni di esame finale di percorsi formativi che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza con riferimento al medesimo Profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali. In tal caso la Commissione o organismo collegiale che gestisce la procedura di certificazione è istituito ai sensi della normativa regionale vigente in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o di Formazione Professionale.

Laddove non sia possibile identificare una sessione d'esame adeguata, si prevede la costituzione di un'apposita Commissione. La composizione della Commissione prevede comunque la presenza di un Presidente di nomina regionale e dell'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) e dell'Esperto di contenuto (EC).

#### **4.4 Attestazione – FASE 4**

L'attestazione degli esiti delle valutazioni, finalizzate a validazione o a certificazione, costituiscono atti pubblici e hanno valenze diverse, nello specifico:

- **Documento di validazione:** attestazione di parte seconda rilasciata alla persona interessata da parte del soggetto titolato a seguito del processo di validazione in caso di valutazione positiva o anche solo parzialmente positiva, limitatamente alle competenze validate;

- **Certificato di competenze:** attestazione di parte terza, rilasciata dalla Regione per il tramite del soggetto titolato alla persona interessata a seguito della procedura di certificazione di cui al paragrafo 4.3.2.

Nel caso il Servizio sia previsto da uno specifico Avviso o Direttiva in funzione del riconoscimento di crediti formativi necessari per l'accesso o la riduzione di un percorso formale di formazione è previsto, il rilascio di una attestazione (**Dichiarazione di competenze parziali**) con valore di parte seconda che attesta anche il possesso di una o più competenze acquisite in maniera parziale che consentono pertanto il presidio solamente di alcune situazioni di esercizio, ovvero unicamente il possesso di determinate abilità e conoscenze riferite a una determinata competenza.

## **CAPITOLO 5 – CRITERI E PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Nell'organizzazione del Servizio di IVC, la Regione assicura il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative di seguito indicate.

**Collegialità:** Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita a un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata a un profilo statico di contestualità spaziotemporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.

**Oggettività:** Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata a esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando, o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.

**Terzietà:** Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.

**Indipendenza:** Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

## CAPITOLO 6 – TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le domande di accesso al Servizio possono essere presentate ai soggetti titolati a riceverle indicati nella Tabella 1 in qualsiasi momento dell'anno. La Tabella 3 riporta per ciascuna fase i tempi di erogazione del Servizio.

Tabella 3

<b>EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>TEMPI</b>
Presentazione delle domande di accesso al Servizio	In qualsiasi momento
Primo colloquio	Entro 1 mese dalla presentazione della domanda
Rilascio del "Documento di trasparenza" o registrazione dell'interruzione del Servizio	Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
Realizzazione della prova di valutazione per la validazione delle competenze	Entro 5 mesi dalla presentazione della domanda
Realizzazione delle prove di valutazione finalizzate alla certificazione	A seconda della sessione (2 nell'arco dell'anno solare)

## CAPITOLO 7 – STANDARD DI DURATA E VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE

In attesa dell'individuazione a livello nazionale-degli standard di durata del Servizio di cui al d.lgs. 13/2013 si applicano i valori riportati in Tabella 4 determinati mediante l'analisi (di cui all' allegato A<sup>6</sup> alle presenti Linee Guida) della sperimentazione regionale realizzata nelle annualità precedenti e alla comparazione distintiva con l'analogo servizio disciplinato dalla Delibera ANPAL 9/05/2022, n. 5, nell'ambito dei servizi di orientamento specialistico del programma PNRR-GOL.

Il valore economico della prestazione è determinato dalla moltiplicazione fra lo standard di costo orario e quello di durata adottati a livello regionale, così come indicato dalla Tabella 4.

I valori indicati in Tabella costituiscono pertanto il riferimento per la determinazione del costo del Servizio.

---

<sup>6</sup>"Analisi del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della determinazione della sua durata"

Tabella 4

FASE	STANDARD di COSTO ORARIO	STANDARD di DURATA
FASE 1 e 2		da <b>6 a 10 ore</b>
FASE 3 e 4	Unità di costo standard (UCS) regionale vigente <sup>7</sup>	<b>12 ore</b> (+ 4 ore in caso di certificazione) qualora il Servizio riguardi fino al massimo <b>3 QPR</b> del Repertorio delle qualificazioni regionali
		<b>16 ore</b> (+ 4 ore in caso di certificazione) qualora il Servizio riguardi <b>più di 3 QPR</b> del Repertorio delle qualificazioni regionali

Il Servizio nell'ambito delle FASI 1 e 2 è gratuito per l'utente che ne fa richiesta. Il costo del Servizio relativo alle FASI 3 e 4 (Valutazione e Attestazione) è a carico dell'utente.

La Regione si riserva di finanziare il Servizio in tutte le FASI nell'ambito di specifici progetti previsti dai documenti di programmazione in materia di formazione professionale o nell'ambito di iniziative sperimentali ovvero per determinate categorie di utenti. Ad un utente che non ha concluso positivamente il percorso di valutazione non è consentito accedere nuovamente al Servizio finanziato entro i successivi dodici mesi per le stesse competenze/QPR.

La "durata in ore" è riferita sia alle attività erogate in presenza con l'utente sia alle attività on desk necessarie alla corretta erogazione del servizio.

## CAPITOLO 8 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione assicura il monitoraggio dei Servizi erogati, al quale contribuiscono i soggetti titolati all'erogazione mediante il conferimento dei dati relativi ai Servizi stessi sulla base di quanto previsto dall'Allegato 5, punto 3, del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

<sup>7</sup> Attualmente stabilito dalla DGR 1597/2023 che approva il documento "PR FSE+ Unità di costo standard – UCS – calcolata applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060 metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard-UCS" aggiornamento

# ALLEGATO A

## **ANALISI DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE (IVC) DELLE COMPETENZE IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SUA DURATA**

PREMESSA

### **I SERVIZI DI IVC AI SENSI DEL D.LGS. 13/2013**

I servizi di IVC sono caratterizzati dalle seguenti finalità e standard di erogazione disciplinati dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari, 2021:

- rispondono all'esplicita richiesta della persona espressa in forza del diritto individuale<sup>8</sup> di riconoscimento e certificazione delle competenze<sup>9</sup> acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali<sup>10</sup>;
- sono erogati da soggetti titolari in possesso di requisiti di professionalità, nel rispetto degli standard minimi di servizio;

---

<sup>8</sup> Il diritto individuale all'apprendimento permanente, a cui sono riconducibili i servizi di IVC, è sancito dall'articolo 4, comma 51 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal successivo decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

<sup>9</sup> Sono certificabili le competenze riferite ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

<sup>10</sup> Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2: "c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;...".

- rilasciano attestazioni distinte in relazione agli specifici servizi di IVC fruiti (documento di trasparenza, documento di validazione e/o certificato attestante le competenze acquisite dalla persona con valore di atto pubblico).

I servizi del sistema di IVC sopra descritti si distinguono dagli analoghi processi di individuazione, valutazione e certificazione erogati nell'ambito dei percorsi del sistema formale di Istruzione e Formazione e nell'ambito delle politiche attive del lavoro ed in particolare dei servizi di orientamento.

### **SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE NEI PERCORSI DI FORMAZIONE FORMALE**

- ❖ sono regolamentati dagli ordinamenti e dalle disposizioni del sistema di Istruzione e Formazione;
- ❖ sono erogati a tutti i partecipanti ai percorsi "ope legis" dalle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dei propri standard e disposizioni regolamentari di riferimento;
- ❖ sono finalizzati:
  - ex ante o in caso di passaggio in ingresso: alla individuazione e valutazione del capitale acquisito e dello skill gap, funzionali alla definizione del curriculum personalizzato o di moduli integrativi necessari all'inserimento nel percorso formativo;
  - in esito o in caso di interruzione della frequenza prima del termine del percorso formativo: alla valutazione e all'attestazione certificativa delle competenze acquisite nel percorso formativo;
- ❖ rilasciano attestazioni certificative diversificate (con valore pubblico, di parte seconda e terza) in relazione agli ordinamenti e agli standard di riferimento adottati dai sistemi di istruzione e formazione relativamente alle diverse tipologie dei percorsi formativi

### **SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE EROGATI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PERMANENTE (ORIENTAMENTO AL LAVORO E ORIENTAMENTO SCOLASTICO-FORMATIVO)**

- ❖ sono definiti dalle disposizioni regolamentari adottate dal sistema scolastico (con particolare riferimento all'Istruzione degli adulti), dal sistema nazionale del lavoro e dai sistemi regionali di orientamento permanente e di politica attiva del lavoro;
- ❖ sono finalizzati a individuare e valutare le competenze possedute e lo skill-gap ai fini delle scelte/transizioni formative e professionali;
- ❖ non rilasciano attestazioni con valore certificativo, bensì una documentazione spendibile o in termini di credito formativo o nell'ambito dei servizi di IVC.

La tabella seguente riassume – in particolare - le principali differenze tra i servizi di IVC ai sensi del DLgs 13/2013 e i servizi di IVC previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro ed in particolare dei servizi di orientamento specialistico disciplinati dalla Delibera ANPAL 5/2022 con riferimento al programma PNRR-GOL.

SERVIZIO DI IVC	DLGS 13/2013 D.I. 5/01/2021	DELIBERA ANPAL 5/2022 Standard PNRR-GOL	NOTE
DESTINATARI	Persone che fanno esplicita richiesta di servizi di IVC relativamente a specifiche competenze, rivolta a soggetti titolati a livello regionale.	Lavoratori disoccupati, inseriti nel programma GOL, in carico a Servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati, che: - hanno effettuato l'assessment quali-quantitativo (LEP A-B-C-D) - fruiscono di azioni analoghe/contigue a segmenti di processo dei servizi di IVC (riconducibili in particolare all' individuazione), nell'ambito dello specifico servizio di orientamento specialistico (LEP E)	Nel programma GOL le persone accedono al servizio in quanto inserite in un percorso che fa capo agli operatori che li hanno in carico (non è evidente la "volontarietà del processo" prevista dal dlgs 13/2013).
FINALITÀ DEL SERVIZIO	...assicurare "a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle <b>competenze comunque acquisite</b> in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale" (D.Lgs. 13/2013, art. 1, c.1)	"...valorizzare le conoscenze e competenze acquisite dalle persone e mettere in trasparenza le attività e i risultati di apprendimento, <b>in ingresso e in uscita dai percorsi del programma GOL</b> , ciò al fine di rafforzare la loro spendibilità in altri contesti"	Il servizio di IV ai sensi del dlgs 13/2013 è rivolto alle competenze acquisite in contesti non formali ed informali ed ha conseguentemente diversa natura e finalità rispetto alla valutazione e attestazione delle competenze acquisite <b>in uscita</b> a percorsi di PAL o formativi.
DURATA DEL SERVIZIO DI IVC	Non è definito uno standard di durata	durata massima di +10 ore - ("aggiuntive" alle 6 ore massimo di orientamento specialistico)	Il servizio di IVC ai sensi del dlgs 13/2013 non definisce standard di durata, rinviando tale determinazione alla competenza degli enti titolari.  La delibera ANPAL 5/2022 indica una durata "addizionale" per i servizi di IVC nella loro interezza, intesi non come parte dell'orientamento specialistico bensì che assumono quest'ultimo come parte "complementare" utile al completamento del percorso di IVC.

SERVIZIO DI IVC	DLGS 13/2013 D.I. 5/01/2021	DELIBERA ANPAL 5/2022 Standard PNRR-GOL	NOTE
STANDARD DI SERVIZIO	Definiti nel D.I. 5/01/2021	Per contiguità ai servizi di "orientamento specialistico" possono essere riconosciuti Servizi di IVC delle competenze (D.I. 5/01/2021)	
<i>Processo di individuazione e validazione:</i>	<p>Servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo la propria regolamentazione, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale.</p> <p>Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.</p> <p>Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio.</p>	<p>[rinvio al D.I. 5/01/2021]</p>	<p>La delibera ANPAL 5/2022 descrive le seguenti attività di orientamento specialistico riconducibili / contigue ad azioni delle fasi di erogazione dei servizi di IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro;</b></li> <li>• <b>elaborazione del Profilo di competenza orientato alla ricerca di lavoro;</b></li> <li>• <b>skill gap analysis al fine di definire l'obiettivo del percorso formativo in relazione alle prospettive occupazionali; ..."</b></li> </ul> <p>Tali azioni non sono contigue o riconducibili alla fase della certificazione.</p>
<i>Procedura di certificazione delle competenze:</i>	<p>Servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione di «<b>Certificato</b>» (o</p>	<p>[rinvio al D.I. 5/01/2021]</p>	

SERVIZIO DI IVC	DLGS 13/2013 D.I. 5/01/2021	DELIBERA ANPAL 5/2022 Standard PNRR-GOL	NOTE
	<p>“<b>Qualificazione</b>”) attestante le competenze acquisite dalla persona.</p> <p>La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale.</p> <p>Il «<b>Certificato</b>» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.</p>		

In sintesi, il servizio di IVC realizzato da Regione Friuli Venezia Giulia è finalizzato al “riconoscimento e all’attestazione” di competenze – in numero variabile e disomogenee - che le persone richiedono spontaneamente; tale servizio prende avvio dalla fase di individuazione per arrivare, laddove possibile, alla certificazione.

Nel caso del processo di IVC in GOL, come descritto nella delibera ANPAL, si configura invece come complementare a servizi preliminari già fruiti dal lavoratore e nello specifico:

- LEP B: “DID, Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale;
- LEP C: “Orientamento di base”;
- LEP D: Patto di servizio personalizzato;
- LEP E: Orientamento specialistico, che ricomprende attività di:
  - o ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro;
  - o elaborazione del Profilo di competenza orientato alla ricerca di lavoro;
  - o aggiornamento del profilo per la ricerca di lavoro, in particolare in forma digitale;
  - o individuazione del percorso formativo più coerente rispetto ad aspettative e opportunità;
  - o skill gap analysis al fine di definire l’obiettivo del percorso formativo in relazione alle prospettive occupazionali.

Con riferimento alle attività soprarichiamate la stessa delibera ANPAL precisa che: “Per contiguità possono essere riconosciuti Servizi di Individuazione, Validazione, Certificazione delle competenze - IVC (D. I.M 5/01/2021)”, la cui durata è pertanto da considerare addizionale (max + 10 ore) a quelle previste per i servizi preliminari.

Pertanto, nella comparazione della durata dei servizi di IVC previsti dalla Delibera ANPAL con la durata di un processo di IVC completo e “autonomo” (i.e. al di fuori di GOL) occorre considerare anche la durata dei servizi preliminari soprarichiamati (LEP B+C+D: max 3 ore; LEP E: max 6-10 ore + max 10 ore di IVC).

## **STANDARD DI DURATA DEI SERVIZI DI IVC IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

Per la determinazione degli standard di durata dei servizi di IVC in regione Friuli Venezia Giulia sono stati esaminati:

- gli esiti della sperimentazione regionale del servizio di IVC (realizzata nel periodo 2019-2022 e circoscritta ad alcune categorie di utenti destinatari di iniziative formative<sup>11</sup>);
- la Delibera ANPAL 9/05/2022 n. 5, che, nella definizione degli standard dell’“Orientamento specialistico” per il programma GOL, prevede un massimo di 10 ore aggiuntive per servizi di IVC<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Destinatari:

- singoli individui disoccupati iscritti al Progetto PIPOL (sperimentazione regionale)
- destinatari di alcune iniziative formative per il riconoscimento di crediti (percorsi IFTS)
- occupati nel settore ASO

Oggetto della validazione/certificazione:

- competenze ricomprese nel Repertorio delle qualificazioni regionali – autorizzato dalla Regione Fvg (DGR 6 giugno 2022, n. 808)
- profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali

Attuatori:

- COR (Centri di Orientamento Regionale) – Parte Prima
- Enti di formazione titolati e accreditati nella macrotipologia A con personale che abbia frequentato la formazione formatori specifica

Esiti quantitativi della sperimentazione: periodo 2019-2021:

- 170 persone messe “in trasparenza” (in esito a servizi di individuazione) per 6,24 QPR medie
- 132 persone validate per 3,62 QPR medie

<sup>12</sup> Delibera ANPAL 5/2022 “...Le attività di orientamento specialistico che potranno essere effettuate saranno le seguenti: • ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro; • elaborazione del Profilo di competenza orientato alla ricerca di lavoro; • aggiornamento del profilo per la ricerca di lavoro, in particolare in forma digitale; • individuazione del percorso formativo più coerente rispetto ad aspettative e opportunità; • skill gap analysis al fine di definire l'obiettivo del percorso formativo in relazione alle prospettive occupazionali; • attività di tutoraggio della presa in carico in termini di case management.

Per contiguità possono essere riconosciuti Servizi di Individuazione, Validazione, Certificazione delle competenze - IVC (D. I.M 5/01/2021)

I servizi di IVC hanno l'obiettivo di valorizzare le conoscenze e competenze acquisite dalle persone e mettere in trasparenza le attività e i risultati di apprendimento, in ingresso e in uscita dai percorsi del programma GOL, ciò al fine di rafforzare la loro spendibilità in altri contesti. Modalità di erogazione:

## **SPERIMENTAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI DI IVC**

Per rilevare la durata “effettiva” dei servizi di IVC erogati nell’ambito della sperimentazione regionale (con riferimento agli standard di servizio definiti nelle Linee guida e finanziati dall’avviso regionale) sono stati intervistati i referenti del COR e dell’ATS affidataria della sperimentazione regionale.

Le interviste hanno consentito di rilevare le attività effettivamente svolte dai soggetti componenti l’ATS e rese necessarie per conseguire i risultati attesi dalla sperimentazione, che nella maggior parte dei casi hanno richiesto il coinvolgimento di risorse e tempi eccedenti i limiti di durata previsti e di spesa ammissibili ai sensi delle Linee guida regionali per i servizi di IVC.

L’intervista è stata articolata in tre fasi con distinti obiettivi:

1. descrizione dei fattori caratterizzanti il modello teorico-pratico adottato per l’erogazione dei servizi di IVC;
2. valutazione dei risultati, delle criticità e delle azioni correttive messe in atto nel corso della sperimentazione;
3. individuazione degli standard effettivi di durata dei servizi, con indicazione dei tempi minimi e massimi di realizzazione determinati dalle azioni realizzate e dalle variabili intervenienti.

## **IL MODELLO DI SERVIZIO DI IVC**

Il modello è stato sperimentato prevalentemente in percorsi di individuazione e validazione (in soli 5 si è giunti alla certificazione).

Fattori connotativi del modello teorico-pratico sperimentato:

- centralità della fase di ricostruzione delle evidenze e analisi documentale (al fine di ottimizzare tempi e costi del processo)
- formazione mirata degli operatori
- supporto consulenziale per collegare il servizio IVC ad un personale progetto di crescita della persona ...

---

- in presenza e/o da remoto (servizi digitali, ferma restando la necessità di garantire l’accessibilità ai servizi in presenza agli utenti che non sono nelle condizioni o non intendano fruire dei servizi a distanza)  
- in forma individuale e per alcune attività può essere erogata in gruppo  
- all’inizio e/o durante tutta la partecipazione degli utenti agli interventi programmati  
- in presenza e, per le attività preparatorie, strumentali e conseguenti al servizio rivolto all’individuo, in assenza della persona

## ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI IVC

Il servizio di IVC si è articolato nelle attività descritte nelle tabelle seguenti, che si caratterizzano in quanto segmenti di processo “autoconsistenti”, ossia finalizzati alla realizzazione di uno specifico output necessario per le fasi successive.

Le attività si compongono di azioni interdipendenti, ma non tutte necessarie ai fini dell'accertamento finale (ad esempio, a fronte di sufficienti evidenze documentali, il colloquio tecnico o le prove prestazionali non sono necessarie).

Le azioni sono realizzate da uno o più operatori in presenza dell'utente del servizio, oppure in back-office (in assenza dell'utente).

Alle azioni, realizzate con specifiche metodologie, sono associabili durate minime (i.e.: valori soglia sotto i quali l'azione non può aver luogo, rilevabili anche in servizi analoghi).

## DURATA DEL SERVIZIO - VARIABILI INTERVENIENTI

La durata complessiva del servizio è determinata:

- dalla somma delle durate delle azioni realizzate nell'ambito delle diverse fasi del servizio;
- dalle variabili oggettive che condizionano la durata delle azioni realizzate, quali:
  - o il numero di QPR
  - o la correlazione di queste QPR a settori diversi
  - o il numero di operatori coinvolti

e dalle variabili soggettive:

- o la preparazione dell'utente del servizio
- o la qualità dell'output delle fasi precedenti
- o il tempo intercorrente tra l'erogazione di una fase/azione e la successiva

La sperimentazione regionale ha consentito di individuare come **variabile determinante** per la durata del servizio **il numero di QPR** esaminate nel processo di IV; il **valore “critico” è stato registrato tra  $\leq 3$  e  $> 3$  QPR processate nello stesso percorso di IV.**

In altre parole, fino a 3 QPR ogni processo di IV realizzato ha richiesto l'attivazione di un volume minimo di risorse (umane e strumentali) sul cui effort la quantità di QPR incide marginalmente; oltre le 3 QPR (si è verificato fino ad un massimo di 14 QPR validate nell'ambito di un unico percorso di IV!) si è reso necessario un effort significativamente maggiore, comunque riconducibile ad una durata standard, per effetto di "economie di scala" e meccanismi compensativi che tendono a uniformare la durata del processo anche in presenza di variabilità del numero di QPR.

Si è, inoltre, riscontrato che le altre variabili sopra richiamate determinano scostamenti complessivamente non rilevanti, cioè compensabili nella molteplicità dei percorsi di IVC realizzati.

A fronte degli esiti della sperimentazione e della loro riproducibilità a regime e in considerazione della necessità di pervenire ad una proposta di standard di servizio gestionalmente sostenibile (in termini di programmazione e controllo), sono state elaborati gli standard di durata del servizio

In sintesi le durate minime e massime per un percorso completo di IVC sono le seguenti:

## PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE

ATTIVITA'	Modalità di erogazione	AZIONI	DURATA ≤ 3 QPR	DURATA > 3 QPR	Output / Variabili
<b>accesso al servizio</b>	Front office	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Accoglienza</li> <li>– Presentazione servizio IVC (cos'è, a cosa serve, cosa sono le evidenze)</li> <li>– Analisi dei prerequisiti, del bisogno e della motivazione della persona, inizio raccolta informazioni. Compiti per casa: inviare CV e ricerca evidenze formali e di output</li> <li>– Inserimento in gestionale della richiesta, firma patto e caricamento su applicativo CERCO (può essere anche all'inizio del secondo colloquio)</li> </ul>	1 h	1,5 h	Output: - Patto - Rinuncia  Variabili: - complessità della domanda - Preparazione dell'utente
	Back office	<ul style="list-style-type: none"> <li>– RICERCA in REPCO settore, QPR, profili. Individuazione schede SST.</li> </ul>	1 h	1,5h	
<b>identificazione competenze</b>	Front office (anche più colloqui)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– se non effettuato in accesso al servizio: Inserimento in gestionale della richiesta e firma patto e caricamento su CERCO</li> <li>– Colloquio di approfondimento delle esperienze, degli interessi, delle aspirazioni, e di valutazione delle esperienze precedenti. Individuazione di cosa si vuole portare in validazione/certificazione. Si parte dal suo curriculum,</li> <li>– Valutazione con le schede del caso (schede situazione tipo – SST) delle QPR individuate per settore di interesse. Scelta di quale/quali portare avanti (può</li> </ul>	1,5 h	6 h	Output: - dossier evidenze

		<p><u>riguardare più QPR e può durare più colloqui</u>). Si valuta con la persona l'associazione delle evidenze alle ADA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si rivede il CV alla luce delle schede SST e se non si conclude l'attività in questo colloquio, si chiede di proseguire in autonomia e produrlo al seguente</li> <li>- Raccolta evidenze formali, di output e di azione</li> </ul>			Variabili: - Numero QPR - Settori d'interesse
	Back office	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserimento in CERCO di quanto emerso in colloquio e associazione evidenze a ADA</li> <li>- Valutazione della matrice ADA/QPR per individuazione eventuale profilo</li> </ul>	1,5 h	2,5 h	
<b>riepilogo e invio Documento di Trasparenza (DDT)</b>	Front office	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica matrice ed esiti con utente, valutazione della volontà a procedere come inizialmente indicato o eventuali modifiche</li> <li>- Stampa DDT, firma e invio a fase di valutazione tramite Cer.CO</li> </ul>	1 h	1 h	Output: - DDT  Variabili: - Numero QPR
			<b>6 h</b>	<b>12,5 h</b>	

PERCORSO DI VALIDAZIONE/CERTIFICAZIONE								
ATTIVITA'	erogazione in		AZIONI	OPERATORI		Durata (ore)		Output / Variabili
	back	front		EPV	EC	<= 3 QPR	>3 QPR	
	analisi propedeutica alla valutazione	X			EPV analizza i dati dell'utente in Cer.Co Se serve si relaziona con EIC  Ipotizza se programmare un percorso di validazione o è fattibile arrivare alla certificazione	X		
		X	EPV condivide con l'utente le modalità di valutazione ed in particolare come verrà svolto il colloquio tecnico Verifica la correttezza delle QPR presenti nel DDT rispetto alle aspettative del candidato Verifica eventuali ulteriori evidenze  Supporta l'utente nella costruzione di ulteriori evidenze	X		1	1,5	Variabili: - Numero QPR - Settori d'interesse - necessità di confronto con EIC - necessità di integrare le QPR
valutazione*	X		EPV e EC valutano evidenze e copertura casi SST attraverso la matrice prevista;  formulano ipotesi prove e preparano colloquio	X	X	3	6	Output:  - matrice evidenze/QPR - relazione valutativa colloquio tecnico - relazione valutativa prova/e prestazionale/i
		X	<b>Se necessario</b> : EPV conduce colloquio tecnico (strumento intervista di esplicitazione di Vermersch) EC interviene per approfondimenti (strumento modello Riza di Trincherò)	X	X	6	12	
		X	<b>Se necessario</b> : attivano successiva prova prestazionale	X	X	6	10	Variabili: - Numero QPR - Settori d'interesse

PERCORSO DI VALIDAZIONE/CERTIFICAZIONE								
ATTIVITA'	erogazione in		AZIONI	OPERATORI		Durata (ore)		Output / Variabili
	back	front		EPV	EC	<= 3 QPR	>3 QPR	
restituzione	X		EPV e EC analizzano risultati complessivi EPV inserisce dati in Cer.Co	X	X	1,5	2,5	Output: - DDV  Variabili: - Numero QPR
		X	EPV condivide DDV con utente	X		0,5	0,5	
			<b>TOTALE</b>			<b>18,5</b>	<b>33,5</b>	

\*La valutazione viene svolta sia nei percorsi di validazione sia di certificazione. I percorsi di certificazione comportano 4 ore addizionali rispetto a quelli di validazione in quanto richiedono l'attivazione della Commissione d'esame.

## CONCLUSIONI

Considerate:

- le vigenti Linee guida IVC regionali adottate con DGR n. 115 del 26/01/2023 che prevedono una durata per i servizi di “Validazione” e “Certificazione” pari a 16 ore cui si aggiungono 6 ore di “Individuazione” a carico dei COR;
- le durate dei servizi di “Validazione” e “Certificazione” rilevate nell’indagine regionale sopra riportata;
- la comparazione sotto riportata delle durate previste dalla delibera ANPAL 5/2022 relativa ai LEP per il programma GOL:

Servizio	SERVIZI IVC – REGIONE FVG		DELIBERA ANPAL 5/2022
	Durata (ore) ≤ 3 QPR	Durata (ore) > 3 QPR	Durata max (ore)
<b>Individuazione</b> (A carico dei C.O.R.)	6h	12,5h	LEP B+C+D (3h) + LEP E (6-10h)
<b>Validazione</b>	Da 6,5h a 18,5h	Da 11,5h a 33,5h	LEP E (+10h)
<b>Certificazione</b> Attività aggiuntiva alla validazione, in caso di attivazione della Commissione di valutazione e certificazione	4h	4h	

considerati, inoltre,

- l'adozione, con DGR n. 541 del 24/03/2023, dell'UCS 44 "Orientamento specialistico" che ricomprende i "Servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze IVC" e corrisponde a quella prevista nell'appendice 1 del PN "Giovani, donne e lavoro" 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022)9030 del 1° dicembre 2022;
- il maggior costo dei servizi di IVC determinati dall'UCS 44 e pari a 37,30 euro per le attività individuali (da 1 a 3 partecipanti);

considerata, infine, l'esigenza di:

- di contenere i costi a carico della pubblica amministrazione;
- di non gravare eccessivamente sul contributo a carico delle persone;

si ritiene congruo adottare le seguenti durate massima in ore per le fasi di "Validazione" e "Certificazione" ai fini del riconoscimento delle costi ammissibili a finanziamento pubblico e delle tariffe di servizio applicabili dai soggetti titolati.

SERVIZI	DURATA MASSIMA
Validazione delle competenze	<p style="text-align: center;">≤ 3 QPR → <b>12 ore</b></p> <p style="text-align: center;">&gt; 3 QPR → <b>16 ore</b></p>
Certificazione delle competenze	<p style="text-align: center;"><b>+ 4 ore</b></p>

La "durata in ore" è riferita sia alle attività erogate in presenza con l'utente sia alle attività on desk necessarie alla corretta erogazione del servizio.

## RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il decreto 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- il decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l’adozione delle Linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell’ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, le Missioni 5 “Inclusione e coesione” (Componente 1 “ Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” e Riforma 2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”)
- il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, pubblicato in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021;
- la Delibera ANPAL 9/05/2022 n. 5, e in particolare il documento “Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard”, già approvato dal Comitato direttivo del Programma GOL nella riunione del 6 maggio (Allegato C).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE